

Le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in vigore in data 8 gennaio

Scritto da RS

Sabato 08 Gennaio 2022 14:33 -

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1: gli articoli per le

scuole e gli istituti della forma

>

Estratto dalla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
(Raccolta 2022)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle
(22G00002) (GU n.4 del 7-1-2022)

Vigente al: 8-1-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[... Omissis ...]

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

[... *Omissis* ...]

Art. 2

Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

a) dopo il comma 1 è inserito

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis»;

c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle

d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti pen

Art. 3

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in vigore in data 8 gennaio

Scritto da RS

Sabato 08 Gennaio 2022 14:33 -

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 8

a) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione

2) al comma 3, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai difensori

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tes

Le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in vigore in data 8 gennaio

Scritto da RS

Sabato 08 Gennaio 2022 14:33 -

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato po

c) all'articolo 9-septies, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di

2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 se

«1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di

Art. 4

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e f

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sis

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del c

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febr

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utiliz

Le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in vigore in data 8 gennaio

Scritto da RS

Sabato 08 Gennaio 2022 14:33 -

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo v

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere

nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 5

Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti dall'applicazione d

3. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di eur

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzet

Le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in vigore in data 8 gennaio

Scritto da RS

Sabato 08 Gennaio 2022 14:33 -

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

§§§§§§§§§§

Da/ Fonte/ Titolare»

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

GU n.4-2022

07 gennaio 2022

UIL SCUOLA RUA

www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA

[Dove](#)
